

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA PORTO EMPEDOCLE

ORDINANZA

Area portuale di Porto Empedocle (AG) - Sparo di fuochi d'artificio in occasione dei festeggiamenti in onore di "San Calogero" (30 – 31 Agosto e 01 Settembre 2024)

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Porto Empedocle:

VISTA: l'istanza del 21/08/2024 della ditta "Picone Fireworks" s.r.l., con sede legale in

Via C.da Prato snc, S. Stefano Quisquina (AG), con la quale è stata richiesta l'autorizzazione ad effettuare, nei giorni 30 – 31 Agosto e 01 Settembre 2024, lo sparo di fuochi d'artificio presso il molo di ponente del porto di Porto Empedocle,

in occasione dei festeggiamenti in onore di San Calogero;

VISTO: il verbale della Commissione Tecnica Provinciale per gli esplosivi del 16/07/2014;

VISTA: la nota n. 19941 del 27/08/2024, con la quale l'Autorità di Sistema Portuale del

Mare di Sicilia Occidentale ha autorizzato l'occupazione temporanea di un'area demaniale marittima per lo sparo dei fuochi in occasione dei festeggiamenti in

onore di San Calogero nei giorni 30 – 31 Agosto e 01 Settembre 2024;

CONSIDERATO: che il sito in parola non ha subito modifiche strutturali dalla data del sopralluogo

della predetta Commissione Tecnica Provinciale;

VISTO: nulla osta n. 19755 datato 23/08/2024 di Marisicilia;

VISTA: la Circolare 11/01/2001 n. 559/C25055XV.A.MASS del Ministero dell'Interno

"Disposizioni in ordine alla sicurezza e tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.";

VISTA: la circolare non di serie n. 2/2014 del Comando Generale del Corpo delle

Capitanerie di Porto:

VISTI: il D. lgs. 30/04/1992, n. 285 (*Nuovo codice della strada*) ed il D.P.R. 16/12/1992

n. 495 (Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada);

VISTO: il D. lgs. 18/07/2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto);

VISTO: il D. Lgs. 03/04/2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*);

VISTO: il D. lgs. 09/01/2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di

pesca e acquacoltura);

VISTA: la propria Autorizzazione del 27/08/2024;

RITENUTO: necessario disciplinare lo svolgimento della manifestazione, per motivi di tutela

della pubblica incolumità, sicurezza della navigazione e portuale e salvaguardia

ambientale;

VISTI: gli articoli 17, 18, 28, 30, 68, 80, 81, 1231, 1235 del Codice della Navigazione e

gli articoli 59, 499, 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTO: l'articolo 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69 (Gli obblighi di

pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte

delle amministrazioni e degli enti pubblici);

RENDE NOTO

che la società "PICONE FIREWORKS" s.r.l. (di seguito "impresa responsabile"), con sede legale in Via C.da Prato snc, S. Stefano Quisquina (AG), effettuerà lo sparo di fuochi d'artificio presso il molo di ponente del porto di Porto Empedocle, nei giorni 30 – 31 Agosto e 01 Settembre 2024, alle ore 07.00 e alle ore 22:00 del 01 Settembre 2024 fino al termine della manifestazione, in occasione dei festeggiamenti in onore di San Calogero.

ORDINA:

ARTICOLO 1

(Disciplina per la tutela della pubblica incolumità, la sicurezza della navigazione e portuale e la salvaguardia ambientale)

Per la durata della manifestazione, all'impresa responsabile è fatto obbligo di:

- attenersi al Verbale della Commissione Tecnica Provinciale per gli esplosivi del 16/07/2014 ed all'Autorizzazione del 27/08/2024 di questo Comando, citati in premessa.
- orientare i mortai posizionati sul braccio di ponente verso l'esterno dell'avamporto del porto di Porto Empedocle, in direzione opposta al pubblico.

Per la durata della manifestazione, a persone e mezzi estranei all'impresa responsabile è fatto divieto di:

- transito e sosta, entro una distanza di 150 metri dal luogo di sparo;
- balneazione ed ogni altra attività di superficie e subacquea, navigazione, ormeggio, ancoraggio e pesca, entro 150 metri dal luogo di sparo;
- rimozione o raccolta, da terra o dal mare, di proiettili ed ordigni inesplosi ed altri materiali esplosivi di qualsiasi genere. In caso di rinvenimento di tali materiali, è fatto obbligo a chiunque di darne immediata segnalazione all'Autorità marittima ed all'Autorità di P.S..

ARTICOLO 2

(Esclusioni)

I divieti di cui alla presente ordinanza non si applicano al personale e ai mezzi della Guardia Costiera, della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, delle Polizie Locali, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, dell'Agenzia delle Accise, Dogane e dei Monopoli, dei Servizi di pronto soccorso e di emergenza, nonché al personale e ai mezzi delle altre pubbliche amministrazioni che, per finalità ispettive e di vigilanza o altre specifiche esigenze istituzionali, abbiano necessità di accedere all'area interdetta.

Per motivi di sicurezza, il personale di cui al presente articolo dovrà segnalare la propria presenza alla Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Porto Empedocle, adottando, in ogni caso, ogni misura idonea a prevenire situazioni di pericolo.

ARTICOLO 3

(Norme sanzionatorie)

Salvo che il fatto costituisca diverso e più grave illecito, le violazioni alla presente Ordinanza saranno sanzionate ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della navigazione ovvero dell'articolo 53 del D.lgs. 18/07/2005, n. 171.

ARTICOLO 4

(Entrata in vigore e disposizioni finali)

La presente Ordinanza entrerà in vigore alla data della firma, previa pubblicazione sul sito internet <u>www.guardiacostiera.gov.it/porto-empedocle</u>, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69.

La diffusione della presente Ordinanza sarà, altresì, assicurata mediante inoltro:

- alle Amministrazioni comunali, per l'affissione all'albo pretorio *online* e per i profili di interesse;
- alle altre pubbliche amministrazioni, per quanto di competenza;
- · agli operatori marittimi e portuali interessati;
- all'impresa responsabile, cui è fatto obbligo di esporla in luogo visibile e di renderla disponibile al proprio personale ed agli operatori interessati.

La presente Ordinanza sarà trasmessa alle competenti autorità per la richiesta di emissione di apposito "Avviso Urgente ai Naviganti".

Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Porto Empedocle, 27/08/2024

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Antonio VENTRIGLIA
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate)